

STATUTO DI RIVIERABANCA S.C.

Piano delle modifiche - testo previgente a confronto con il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2024

Focus su Articoli dello Statuto oggetto di modifica

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

**Art. 9
Diritti e doveri dei soci**

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

**Art. 14
Esclusione del socio**

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

**Art. 9
Diritti e doveri dei soci**

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
- b) partecipano, **con riferimento all'esercizio in corso**, al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

**Art. 14
Esclusione del socio**

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:

- a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
- b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.

- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori;

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:

- a) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;**
- b) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;**
- c) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa;**
- d) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società;**
- e) non abbia intrattenuto rapporti bancari con la Società negli ultimi sei mesi consecutivi;**
- f) sia stato sottoposto a misure definitive di prevenzione a carattere personale e/o patrimoniale ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nei casi in cui il relativo accertamento sia consentito dalle applicabili norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali;**
- g) nei cui confronti siano state pronunciate sentenze di condanna irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore ad un**

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio o alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo, nei casi in cui il relativo accertamento sia consentito dalle applicabili norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

Art. 17

Operatività nella zona di competenza territoriale

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, esposizioni prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle esposizioni è destinata a soci operatori o è garantito dagli stessi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza. Ai fini del calcolo della prevalenza, sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:

- a) amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;

Art. 17

Operatività **prevalente verso soci e nella zona di competenza territoriale**

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, esposizioni prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle esposizioni è destinata a soci operatori o è garantito dagli stessi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza. Ai fini del calcolo della prevalenza, sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:

- a) amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

- b) la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;
- c) i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Le esposizioni si intendono garantite alle condizioni previste dalle disposizioni di vigilanza applicabili in materia.

Le esposizioni non destinate ai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.

- b) la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;
- c) i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Le esposizioni si intendono garantite alle condizioni previste dalle disposizioni di vigilanza applicabili in materia.

Le esposizioni non destinate ai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.

Art. 21

Azioni e trasferimento delle medesime

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 21

Azioni e trasferimento delle medesime

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

In ogni caso l'acquisto potrà avvenire nei limiti e con le modalità determinati dalla disciplina applicabile e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. **In ogni caso l'acquisto potrà avvenire nei limiti e con le modalità determinati dalla disciplina applicabile e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.**

~~In ogni caso l'acquisto potrà avvenire nei limiti e con le modalità determinati dalla disciplina applicabile e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.~~

Art. 22 bis

Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93

La Società può emettere le azioni previste dall'articolo 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 2443 c.c., con delibera dell'assemblea straordinaria del 30 dicembre 2018, al consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, da esercitare entro il termine massimo di cinque anni, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo pari a 165.159.699 Euro, mediante l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione della Banca d'Italia. È esclusa qualunque maggiorazione del valore nominale delle azioni a titolo di sovrapprezzo.

Le azioni di finanziamento, di valore nominale pari a quello delle azioni di cui al precedente art. 20, possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi previsti dalla medesima normativa.

Ai soci finanziatori spetta designare complessivamente un numero di componenti del consiglio di amministrazione proporzionale alle azioni di

Art. 22 bis

Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93

La Società può emettere le azioni previste dall'articolo 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 2443 c.c., con delibera dell'assemblea straordinaria del **28.04.2024**, al consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, da esercitare entro il termine massimo di cinque anni, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo pari a **297.861.559** Euro, mediante l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione della Banca d'Italia. È esclusa qualunque maggiorazione del valore nominale delle azioni a titolo di sovrapprezzo.

Le azioni di finanziamento, di valore nominale pari a quello delle azioni di cui al precedente art. 20, possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi previsti dalla medesima normativa.

Ai soci finanziatori spetta designare complessivamente un numero di componenti del consiglio di amministrazione proporzionale alle azioni di

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

finanziamento sottoscritte dai soci medesimi rispetto al capitale sottoscritto e nel limite della maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale. A tali designazioni non si applicano l'art. 28, comma terzo, e 28-bis, relativamente all'applicazione del regolamento assembleare ed elettorale, gli artt. 32, comma primo, limitatamente alla eleggibilità di soci, 33, comma secondo, relativamente al requisito di esperienza del presidente, 34, comma primo, 42, primo comma, primo periodo, limitatamente alla designazione del presidente del collegio da parte dell'assemblea, secondo e quarto comma relativi, rispettivamente, al requisito di esperienza del presidente del collegio sindacale e al limite al numero dei mandati dei componenti lo stesso. I soci finanziatori esprimono nelle assemblee un numero di voti pari alle azioni detenute. In nessun caso i soci finanziatori diversi dalla Capogruppo possono esercitare diritti di voto da cui consegua il controllo della Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, primo comma, il socio finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.

I soci finanziatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere la convocazione dell'assemblea prevista dall'art. 24, ultimo comma.

Ai soci finanziatori spettano i medesimi diritti patrimoniali degli altri soci. Nei confronti dei soci finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. E' comunque esclusa la distribuzione di riserve al socio finanziatore.

I soci finanziatori dovranno agire in conformità ai principi cooperativi della mutualità, favorendo lo sviluppo della comunità locale e gli interessi dei soci della cooperativa di credito.

Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

La Banca d'Italia autorizza l'eventuale rimborso delle azioni di finanziamento avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente e, nel caso di sottoscrizione da parte della Capogruppo, del Gruppo nel suo complesso; al rimborso si applica l'art. 15.

finanziamento sottoscritte dai soci medesimi rispetto al capitale sottoscritto e nel limite della maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale. A tali designazioni non si applicano l'art. 28, comma terzo, e 28-bis, relativamente all'applicazione del regolamento assembleare ed elettorale, gli artt. 32, comma primo, limitatamente alla eleggibilità di soci, 33, comma ~~secondo~~ **terzo**, relativamente al requisito di esperienza del presidente, 34, comma primo, 42, primo comma, primo periodo, limitatamente alla designazione del presidente del collegio da parte dell'assemblea, secondo e quarto comma relativi, rispettivamente, al requisito di esperienza del presidente del collegio sindacale e al limite al numero dei mandati dei componenti lo stesso. I soci finanziatori esprimono nelle assemblee un numero di voti pari alle azioni detenute. In nessun caso i soci finanziatori diversi dalla Capogruppo possono esercitare diritti di voto da cui consegua il controllo della Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, primo comma, il socio finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.

I soci finanziatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere la convocazione dell'assemblea prevista dall'art. 24, ultimo comma.

Ai soci finanziatori spettano i medesimi diritti patrimoniali degli altri soci. Nei confronti dei soci finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. E' comunque esclusa la distribuzione di riserve al socio finanziatore.

I soci finanziatori dovranno agire in conformità ai principi cooperativi della mutualità, favorendo lo sviluppo della comunità locale e gli interessi dei soci della cooperativa di credito.

Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

La Banca d'Italia autorizza l'eventuale rimborso delle azioni di finanziamento avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente e, nel caso di sottoscrizione da parte della Capogruppo, del Gruppo nel suo complesso; al rimborso si applica l'art. 15.

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

Ai soci finanziatori non si applicano gli articoli 6, commi 1 e 2, 7, 8, 12 e 21, commi 5 e 6.

Ai soci finanziatori non si applicano gli articoli 6, commi 1 e 2, 7, 8, 12 e 21, ~~commi~~ **comma** 5. ~~e-6~~.

**Art. 23
Organi sociali**

Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Proviviri.

**Art. 23
Organi sociali**

Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, **se nominato**;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Proviviri.

**Art. 30
Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche e prassi di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non

**Art. 30
Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche e prassi di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, in conformità alle disposizioni della Capogruppo.

L'assemblea ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, in conformità alle disposizioni della Capogruppo.

L'assemblea ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare ~~al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente~~, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'assemblea ordinaria delibera, inoltre, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla normativa applicabile.

Art. 32

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque a sette consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

Art. 32

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque a sette consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

h) coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva:

- 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati**

ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)

ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

Gli amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo.

Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature.

all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

- 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

La presente previsione non trova applicazione nei casi in cui la condanna sia stata comminata ai sensi dell'art. 644 c.p. per fatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di idoneità degli esponenti bancari.

Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato in conformità alla normativa vigente.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

Gli amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo.

Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature.

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

Art. 33

Durata in carica degli amministratori

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio di almeno un quarto del consiglio di amministrazione o di nomina ai sensi degli articoli 22-bis e 28-bis, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.

Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati consecutivi.

Art. 33

Durata in carica degli amministratori

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, l'anzianità di carica complessiva media dei componenti – data dal numero dei mandati interi e consecutivi già ricoperti nella Banca da ciascun esponente diviso il numero degli amministratori – non deve essere superiore a 5.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio di almeno un quarto del consiglio di amministrazione o di nomina ai sensi degli articoli 22-bis e 28-bis, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.

~~Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati consecutivi.~~

Art. 34

Sostituzione di amministratori

Art. 34

Sostituzione di amministratori

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere, in conformità con l'articolo 28-bis e con l'approvazione del collegio sindacale.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il presidente eletto dall'assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere, in conformità con l'articolo 28-bis e con l'approvazione del collegio sindacale.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea **scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.**

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il presidente eletto dall'assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti.

Art. 35

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci, ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto

Art. 35

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci, ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

<p>organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;</p> <p>d) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;</p> <p>e) la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;</p> <p>f) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;</p> <p>g) l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;</p> <p>h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);</p> <p>i) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;</p> <p>j) la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;</p> <p>k) l'approvazione e le modifiche della normativa interna di competenza;</p> <p>l) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;</p> <p>m) l'assunzione di partecipazioni, diverse da quelle di competenza della Capogruppo, e la cessione delle stesse;</p> <p>n) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;</p> <p>o) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;</p> <p>p) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;</p> <p>q) la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;</p> <p>r) l'istituzione di una consulta di soci, disciplinata da un apposito regolamento e munita di funzioni consultive e con resa di pareri e proposte non vincolanti;</p> <p>s) l'eventuale costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;</p>	<p>organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;</p> <p>d) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;</p> <p>e) la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;</p> <p>f) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;</p> <p>g) l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;</p> <p>h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);</p> <p>i) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;</p> <p>j) la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;</p> <p>k) l'approvazione e le modifiche della normativa interna di competenza;</p> <p>l) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;</p> <p>m) l'assunzione di partecipazioni, diverse da quelle di competenza della Capogruppo, e la cessione delle stesse;</p> <p>n) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;</p> <p>o) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;</p> <p>p) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;</p> <p>q) la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;</p> <p>r) l'istituzione di una consulta di soci, disciplinata da un apposito regolamento e munita di funzioni consultive e con resa di pareri e proposte non vincolanti;</p> <p>r) l'eventuale costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;</p>
--	---

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

- t) l'adozione, in materia di gestione delle crisi, delle misure per l'attuazione del piano di risanamento;
- u) l'approvazione di una politica ad hoc per la promozione della diversità e dell'inclusività;
- v) tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.

Le competenze di cui alle precedenti lettere l), m) e n), sono esercitate dal consiglio previa approvazione preventiva della Capogruppo.

Il consiglio, nell'ambito delle politiche di remunerazione definite nel Gruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo, nonché, per importi limitati al comitato crediti (la cui composizione viene determinata dal consiglio di amministrazione nell'ambito di personale dipendente, anche dirigente, della Società in ragione delle funzioni ad essi affidate), al direttore, ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.

- s) l'adozione, in materia di gestione delle crisi, delle misure per l'attuazione del piano di risanamento;
- t) **l'istituzione di una consulta di soci, disciplinata da un apposito regolamento e munita di funzioni consultive e con resa di pareri e proposte non vincolanti;**
- u) l'approvazione di una politica ad hoc per la promozione della diversità e dell'inclusività;
- v) tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.

Le competenze di cui alle precedenti lettere l), m) e n), sono esercitate dal consiglio previa approvazione preventiva della Capogruppo.

Il consiglio, nell'ambito delle politiche di remunerazione definite nel Gruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo, nonché, per importi limitati al comitato crediti (la cui composizione viene determinata dal consiglio di amministrazione nell'ambito di personale dipendente, anche dirigente, della Società in ragione delle funzioni ad essi affidate), al direttore, ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Art. 37

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Art. 37

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

La partecipazione alle riunioni del consiglio potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

In deroga a quanto sopra previsto, devono essere assunte a maggioranza qualificata, ossia con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione, le deliberazioni in materia di:

- nomina e revoca del direttore generale e del vice direttore;
- acquisto o alienazione di immobili;
- apertura/chiusura/accorpamento di filiali;
- proposte su operazioni straordinarie (quali, a mero titolo esemplificativo, fusioni, cessione di rami d'azienda, liquidazioni);
- proposte di modifiche statutarie;
- utilizzazione dei fondi (derivanti da accantonamento di una quota di utili) messi a disposizione del consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo art. 50, comma 2.

Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e

convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del consiglio esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il segretario, indipendentemente dalla contemporanea presenza nel medesimo luogo del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

In deroga a quanto sopra previsto, devono essere assunte a maggioranza qualificata, ossia con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione, le deliberazioni in materia di:

- nomina e revoca del direttore generale e del vice direttore;
- acquisto o alienazione di immobili;
- apertura/chiusura/accorpamento di filiali;
- proposte su operazioni straordinarie (quali, a mero titolo esemplificativo, fusioni, cessione di rami d'azienda, liquidazioni);
- proposte di modifiche statutarie;
- utilizzazione dei fondi (derivanti da accantonamento di una quota di utili) messi a disposizione del consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo art. 50, comma 2.

~~Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e~~

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

~~visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.~~

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

**Art. 39
Compenso degli amministratori**

Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

**Art. 39
Compenso degli amministratori**

Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste, **nonchè quella spettante al presidente e al vice presidente del comitato esecutivo ove istituito**, è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

**Art. 41
Composizione e funzionamento del comitato esecutivo**

**Art. 41
Composizione e funzionamento del comitato esecutivo**

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.

Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.

Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua

Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.

Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.

~~Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.~~ **Il potere di proposta in seno al comitato spetta ordinariamente al direttore.**

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.

La partecipazione alle riunioni del comitato potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del comitato esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il segretario, indipendentemente dalla contemporanea presenza nel medesimo luogo del presidente.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

Art. 42

Composizione del collegio sindacale

L'assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.

I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.

Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

Art. 42

Composizione del collegio sindacale

L'assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.

I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.

Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.

- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, **di società finanziarie di sviluppo regionale, anche indirettamente dalla Società**, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.

h) coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva:

- 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione**

ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)

ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del sesto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.

accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

- 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

La presente previsione non trova applicazione nei casi in cui la condanna sia stata comminata ai sensi dell'art. 644 c.p. per fatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di idoneità degli esponenti bancari.

Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato in conformità alla normativa vigente.

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del sesto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

Art. 43

Compiti e poteri del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.

Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

Art. 43

Compiti e poteri del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.

Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

**ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)**

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il collegio sindacale opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.

La partecipazione alle riunioni del collegio potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del collegio esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il presidente.

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il collegio sindacale opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.

Art. 53

Ulteriori disposizioni transitorie

La disposizione del primo comma dell'art. 32, relativa al numero massimo degli amministratori, si applica a partire dalla scadenza delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 52.

I divieti e i limiti previsti dagli articoli 33 e 42, relativi al numero massimo dei mandati, si applicano e si iniziano a computare a partire dalla data di costituzione della ex RiminiBanca (1 gennaio 2016).

Art. 53

Ulteriori disposizioni transitorie

La disposizione del primo comma dell'art. 32, relativa al numero massimo degli amministratori, si applica a partire dalla scadenza delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 52.

I divieti e i limiti previsti ~~dagli articoli 33 e 42~~ **dall'articolo 42**, relativi al numero massimo dei mandati, si applicano e si iniziano a computare a partire dalla data di costituzione della ex RiminiBanca (1 gennaio 2016).

I mandati degli amministratori rilevanti ai fini della determinazione della anzianità media di carica di cui all'articolo 33 si iniziano a computare dalla

ESTRATTO DA STATUTO DEL 22.03.2022
(TESTO PREVIGENTE)

ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL
12/03/2024
(TESTO NUOVO)

scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo bancario cooperativo ICCREA. Ai fini della determinazione della condizione di consecutività dei mandati rilevanti ai sensi dell'articolo 33, non si considerano consecutivi i mandati interrotti per almeno un mandato intero.